

Provincia di Torino

**Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Beni e Attività culturali n. 25- 29944/2012. Oggetto: L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i.: Rigetto dell'istanza d'iscrizione alla sezione Provincia di Torino 'Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente' del registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Suor Rina Serra" con sede legale in Torino.**

#### IL DIRIGENTE

Vista la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

Visto l'art. 5 comma 2 lettera f) della L.R. 8 gennaio 2004 n.1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che attribuisce alle Province le competenze in materia di Organizzazioni di Volontariato;

Vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato", come modificata ed integrata dalla L.R.1/2004 art. 62;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n.162-7146/2010 del 23/2/2010 con la quale venivano approvate, tra l'altro, le modalità operative per la gestione della sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Vista l'istanza di iscrizione alla Sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione "Suor Rina Serra" con sede legale in Torino (c.so Galileo Ferraris n. 146), pervenuta all'Amministrazione Provinciale in data 14/03/2012 prot. n. 216503/NC7/14.11, trasmessa dal Servizio Solidarietà Sociale in data 21/03/2012, e presa in carico dal Servizio competente in data 22/03/2012 (prot. n. 242411/NC7/11.07/2012);

Considerato che, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, è stata inviata lettera ns. prot. n. 0351040/2012 del 03/05/2012 che comunicava l'avvio di procedimento, mentre con raccomandata con ricevuta di ritorno (ns. prot. n. 0410657 del 23/05/2012) si procedeva alla sospensione dei termini ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R 38/94 e s.m.i., in quanto, dall'esame della documentazione presentata in sede dell'istanza non si evinceva, tra l'altro, lo scopo solidaristico dell'associazione, le attività svolte e il coinvolgimento dei propri aderenti e volontari nelle attività, nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento delle stesse;

Considerato che, la lettera datata 23/05/2012 di cui sopra invitava suddetta associazione a voler trasmettere per iscritto, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, dirette a suffragare l'iscrizione dell'associazione al Registro in questione;

Preso atto che è scaduto il suddetto termine, ed ad oggi non è pervenuto alcun tipo di

documentazione idonea ad attestare che l'associazione è in possesso dei requisiti essenziali richiesti dalla normativa ai fini dell'iscrizione;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 38/94 s.m.i.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale;

#### *Determina*

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di rigettare l'istanza di iscrizione alla sezione provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione “Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente” dell'Associazione “Suor Rina Serra” con sede legale in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 146 – (omissis);
2. La presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Torino e sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i.;
3. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza;
4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 25/07/2012

La Dirigente  
Daniela Ruvolo